

Codice A1617A

D.D. 9 giugno 2022, n. 265

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici Autorizzazione Realizzazione nuova viabilità forestale in comune di Coazze, località Dindolera Richiedente: Società Cooperativa Silva (P. IVA 10495850017)



ATTO DD 265/A1617A/2022

DEL 09/06/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO**

A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Vincolo per scopi idrogeologici
Autorizzazione Realizzazione nuova viabilità forestale in comune di Coazze, località
Dindolera
Richiedente: Società Cooperativa Silva (P. IVA 10495850017)

Visti:

- la D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021 con la quale sono stati modificati i provvedimenti organizzativi dell'assetto delle strutture dirigenziali del ruolo della Giunta regionale, come previsto dalla L.r. n° 23/2008, con specifico riferimento al loro numero ed alle loro attribuzioni;
- l'istanza presentata dalla Società Cooperativa Silva (P. IVA 10495850017), con sede in Via Torino, 21 – 10094 Giaveno (To), pervenuta in data 16/02/2022 protocollo in ingresso n° 6705/A1813C, volta ad ottenere l'autorizzazione alla realizzazione di nuova viabilità forestale in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Coazze, al foglio n° 5, particelle n° 1, 2 e 5, ed al foglio n° 20, particella n° 1, Località Dindolera
- il verbale istruttorio in data 01/06/2022 a firma del Funzionario incaricato, Peterlin Dott. For. Gabriele, della istruttoria tecnica, sotto il profilo della compatibilità dell'intervento con gli aspetti vegetazionali e di conservazione del bosco in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, del realizzazione di nuova viabilità forestale in comune di Coazze, Località Dindolera;

Considerato che:

- con la comunicazione in data 03/03/2022, prot. n° 26215/DA1617A, questo Settore ha comunicato l'avvio del procedimento, ha evidenziato carenze nella documentazione e negli elaborati progettuali, ed richiesto specifiche integrazioni volte ad uniformare tale documentazione a quanto previsto dalla D.D. n° 368 in data 07/02/2018, ed ha contestualmente sospeso i termini per la conclusione del procedimento ;
- con PEC in data 31/03/2022, protocollo in ingresso n° 40911/DA1617A, la Cooperativa ha richiesto una proroga di 30 giorno al termine per la presentazione degli elaborati ad integrazione dell'istanza;

- con nota in data 06/04/2022, protocollo n° 42919/DA1617A, è stato comunicato l'accoglimento della richiesta di proroga e fissato il nuovo termine per la presentazione delle integrazioni nel giorno 02/05/2022;
- con PEC in data 02/05/2022, protocollata in data 03/05/2022, protocollo in ingresso n° 54601/DA1617A, la Cooperativa ha provveduto a trasmettere il collegamento ad un repository temporaneo dal quale è stato possibile reperire le integrazioni richieste;
- con nota prot. n° 56597/DA1617A in data 06/05/2022 questo Settore ha richiesto al Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica il parere geologico di competenza, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 in data 10 dicembre 2021, in merito alla compatibilità dell'intervento con la stabilità dei versanti e della regimazione delle acque superficiali e profonde;
- con PEC in data 20/05/2022, protocollo in ingresso n° 64216/DA1617A, la Cooperativa ha provveduto a trasmettere integrazioni spontanee volte a motivare alcune scelte progettuali ed a chiarire alcune criticità emerse in sede di sopralluogo;
- con PEC in data 31/05/2022, pervenuta in data 01/06/2022 protocollo in ingresso n° 68245/DA1617A, il tecnico incaricato, Dott. Silvio Farinetti, ha provveduto a trasmettere ulteriori integrazioni spontanee a carattere ambientale e forestale;

Considerato che in base alle attività istruttorie svolte dal Funzionario incaricato risulta che :

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;
- le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, Siti della Rete Natura 2000 o popolamenti da seme;
- l'intervento è situato parte sul versante ad esposizione Est del Roc du Jermu e parte sul versante ad esposizione nord della Costa Piun, in destra idrografica del torrente Sangonetto, ad una quota compresa tra 1.050 m.s.l.m. e 1.385 m.s.l.m. , a monte della località Dondolera o Dandolera, ed a Ovest della località Cargiur;
- il progetto proposto prevede:

- la manutenzione straordinaria con ampliamento della massicciata di un primo tratto di pista esistente a partire dalla quota 1.050 m.s.l.m. sino a quota 1.090 m.s.l.m., di lunghezza pari a circa 400 ml.

- la realizzazione della nuova viabilità, che trarrà origine dal tratto di pista esistente oggetto di miglioramento, e che percorrerà in parte sentieri e mulattiere già esistenti.

La nuova pista sarà costituita da un tratto principale che terminerà alla quota di 1.385 m.s.l.m., ed avrà una lunghezza complessiva di 3.830 ml, da cui trarranno origine 4 rami secondari.

Il ramo n° 1 originerà alla quota di 1.240 m.s.l.m. con lunghezza pari a 1.128 ml , il ramo n° 2 alla quota di 1.255 m.s.l.m. con lunghezza pari a 207 ml , il ramo n° 3 alla quota di 1.285 m.s.l.m. con lunghezza pari a 443ml, ed il ramo n° 4 alla quota di 1.320 m.s.l.m. ed avrà lunghezza pari a 273 ml . La pista avrà complessivamente una lunghezza pari a 5.881 ml, da quota 1.050 m.s.l.m. a quota 1.385 m.s.l.m., con larghezza pari a 3,5 ml banchina inclusa, e piattaforma con pendenza del 3% verso valle. Nel tratto del ramo principale che ricade nell'area interessata da ristagno idrico il corpo della pista sarà realizzato con materiale drenante grossolano rivestito da geotessuto a formare un materasso drenante;

E' prevista la realizzazione di:

- 10 tornanti con allargamento della piattaforma a 4,5 ml e raggio di curvatura pari a 6 ml , alle sezioni 3-4, 7, 10, 12, 13, 16, 18, 21, 22 e 24;
- due guadi a corda molle per il superamento di un corso d'acqua a carattere intermittente presente alla sezione 6, di un guado a corda molle tra le sezioni 8 e 9, in corrispondenza di un'area caratterizzata dalla presenza di acqua affiorante, un guado a corda molle a valle della sezione 42, e da due guadi a monte della sezione 33;
- posa canale in PEAD DN 80 a livello della sezione 21, per canalizzare sotto il tracciato della pista

- un canale artificiale esistente;
- dieci piazzole di scambio ;
 - piazzole di inversione di marcia al termine di ciascun ramo secondario e del tracciato principale
 - la posa di canalette trasversali in legno con interasse di circa 75 ml per la regimazione delle acque di versante e di piattaforma;
- la superficie interessata ricade all'interno delle particelle assestamentali n° 11 "Dondaler" , n° 12 "Dondaler", n° 13 "Piun" e n° 14 "Cargiur d'Amont" del PFA attualmente in fase di valutazione secondo quanto previsto dal Regolamento Forestale;
- l'intervento ricade all'interno di un popolamento a prevalenza di faggio, originatosi da un invecchiato naturalmente in transizione alla fustaia, in mescolanza al larice distribuito per singoli gruppi, la cui presenza diviene più rilevante alle quote superiori, oltre quelle raggiunte dalla nuova pista. La copertura è generalmente colma, la presenza della rinnovazione stentata, discreta o buona invece nelle aree più aperte.
- per la realizzazione dell'intervento si rende necessario effettuare delle opere di scavo e riporto pari a circa 15.900 m³ , con parziale compensazione tra scavi e riporti e riutilizzo della eccedenza stimata in 143 m³ per la regolarizzazione finale del fondo stradale. La superficie oggetto di trasformazione sarà pari a 36.403 m² interamente boscata, con esclusione di quella occupata dalla pista esistente oggetto di miglioramento;
- nell'area interessata non si rileva la presenza di elementi aventi caratteristiche di rarità o di pregio sotto il profilo sia vegetazionale, floristico che forestale;
- al termine dell'intervento si provvederà a realizzare i necessari interventi di recupero e mitigazione ambientale attraverso la semina di idonea vegetazione erbacea sulle scarpate di monte e di valle;
- il richiedente è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/1989 in quanto l'intervento è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e rientra pertanto nei casi di esclusione previsti dal comma 2 dello stesso articolo;
- l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a dell'art. 9 della L.r. n° 45/89 in quanto persegue l'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018, e pertanto non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto, non rientra tra le attività di trasformazione previste all'art. 19, comma 1, della L.r. n° 4/2009, e non trova applicazione il comma 4 dello stesso articolo per l'attuazione della compensazione forestale;
- dagli elaborati progettuali non emergono elementi ostativi, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti forestali di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della L.r. n. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto;

Considerato che il Funzionario incaricato ritiene, sulla base delle precedenti considerazioni, che la realizzazione dell'intervento de quo, come rappresentato negli elaborati progettuali presentati, possa essere compatibile, esclusivamente dal punto di vista forestale e vegetazionale, con l'assetto idrogeologico dell'area, a condizione che sia attuato secondo quanto previsto negli elaborati progettuali esaminati, ed ha espresso parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza forestale e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare , secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45 la Società Cooperativa Silva (P. IVA 10495850017) a effettuare l'intervento di modifica e trasformazione per la realizzazione di nuova viabilità forestale in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Coazze, al foglio n° 5, particelle n° 1, 2 e 5, ed al foglio n° 20, particella n° 1, Località Dindolera, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, con le successive prescrizioni:

- le canalette trasversali dovranno essere collocate con un passo non superiore a 25 ml. Laddove la pendenza longitudinale risulti pari o superiore al 10% si dovrà adottare un passo inferiore;

- la pendenza longitudinale massima nei tornanti dovrà essere pari a non oltre il 6%;
- la pendenza trasversale della piattaforma dovrà di norma essere realizzata con pendenza pari al 3% verso valle. Potrà essere adottata una pendenza trasversale verso monte unicamente in presenza di una canaletta longitudinale ed in base alla situazione locale che dovrà essere valutata tratto per tratto dal Geologo incaricato;

Visto il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo Protezione Civile, Trasporti e Logistica con nota prot. n. 23804/DA1813C in data 07/06/2022, pervenuto in data 07/06/2022, prot. n° 69923/DA1617A, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, con cui si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento de quo sulla superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni in esso dettagliate;

Preso atto dei pareri favorevoli al rilascio della autorizzazione per la realizzazione degli interventi di modifica e trasformazione sulle superfici meglio individuate negli elaborati cartografici e negli elaborati tecnici allegati alla istanza presentata dalla Società Cooperativa Silva e la loro compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere previste dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale;

Verificata la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e le opere realizzate dal punto di vista delle specifiche competenze e sotto il profilo tecnico geologico e forestale e visto l'esito favorevole al rilascio della autorizzazione per la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione e conservati agli atti;

Ritenuto pertanto di autorizzare la Società Cooperativa Silva a realizzare nuova viabilità forestale in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Coazze, al foglio n° 5, particelle n° 1, 2 e 5, ed al foglio n° 20, particella n° 1, Località Dindolera, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 23804/DA1813C in data 07/06/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale;

per le motivazioni esposte in premessa

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 192, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della Legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";

- l'art. 8 Allegato A della Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- il D. Lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n° 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n° 23-4637 in data 06/02/2017 "LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.G.R. n° 4-3018 in data 26/03/2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- la D.D. n° 368 in data 07/02/2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.;
- gli artt. 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;

DETERMINA

1) di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della Legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici" la Società Cooperativa Silva (P. IVA 10495850017), con sede in Via Torino, 21 – 10094 Giaveno (To) a realizzare nuova viabilità forestale in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici distinte al N.C.T. del comune di Coazze, al foglio n° 5, particelle n° 1, 2 e 5, ed al foglio n° 20, particella n° 1, Località Dindolera, nella posizione, le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, agli atti di questo Settore, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- a) dovranno essere integralmente rispettate le prescrizioni dettate con il parere espresso dal Settore Tecnico Regionale Città Metropolitana di Torino con nota prot. n. 23804/DA1813C in data 07/06/2022, allegato A al presente provvedimento quale parte integrale e sostanziale, che si intendono qui integralmente richiamate;
- b) le canalette trasversali dovranno essere collocate con un passo non superiore a 25 ml. Laddove la pendenza longitudinale risulti pari o superiore al 10% si dovrà adottare un passo inferiore;
- c) la pendenza longitudinale massima nei tornanti dovrà essere pari a non oltre il 6%;
- d) la pendenza trasversale della piattaforma dovrà di norma essere realizzata con pendenza pari al 3% verso valle. Potrà essere adottata una pendenza trasversale verso monte unicamente in presenza di una canaletta longitudinale ed in base alla situazione locale che dovrà essere valutata tratto per tratto dal Geologo incaricato;

2) nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore regionale competente

3) Il titolare della autorizzazione:

- a) è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione a questo Settore per le valutazioni di spettanza;
- b) al termine dei lavori dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite entro la prima stagione utile, secondo le modalità previste nel progetto di intervento;
- c) dovrà effettuare, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di mitigazione e recupero ambientale delle superfici interferite anche attraverso ulteriori interventi di inerbimento ripetuti nelle stagioni successive ;
- d) è esonerato dalla costituzione della cauzione prevista dall'art. 8 della L.r. 45/89 secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo in quanto l'azione di trasformazione è finalizzato all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;
- e) è esonerato dalla realizzazione del rimboschimento o del versamento del corrispettivo del rimboschimento previsto dall'articolo 9 della L.r. n. 45/1989 in quanto l'intervento ricade nei casi di esclusione dall'obbligo di rimboschimento o dal versamento del corrispettivo previsti dal comma 4, lettere a dello stesso articolo;
- f) è esonerato dalla compensazione forestale prevista dall'art. 19 della L.r. n° 4/2009 in quanto l'intervento rientra tra le attività di gestione forestale previste all'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n° 34/2018, e pertanto non costituisce trasformazione del bosco come stabilito all'art. 8, comma 1, dello stesso Decreto, non rientra tra le attività di trasformazione previste dal comma 1 dello stesso articolo e non trova applicazione il comma 4 dello stesso articolo;

4) La presente autorizzazione:

- a) ha validità di anni tre. I lavori dovranno essere conclusi entro tale termine, ed una volta iniziati non potranno essere interrotti salvo eventuali cause di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse e nel caso di circostanze similari. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;
- b) concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti la realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi alla loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- d) è accordata fatti i salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori Il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- e) si intende rilasciata:
 - e.1) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere

inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema.

e.2) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa di cedimento o di ruscellamento potenzialmente destabilizzante la pendice.

e.3) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi, e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione;

5) Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

a) procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali.

b) sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n° 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

6) Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

a) comunicazione di inizio dei lavori ;

c) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato;

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n° 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro

Allegato



Direzione Opere pubbliche, Difesa del suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica
Settore Tecnico Regionale - Area metropolitana di Torino

Data

Prot. n° (*)/A1813B

Class: ATZVI_A1813/A1800A, 705/2022C

(*) Riportato nel corpo del messaggio PEC

Allegati:

Al Settore Tecnico Piemonte Nord
Direzione Ambiente, Energia e Territorio
Pec: tecnico.piemontenord@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici. Autorizzazione ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale n° 45/89

Richiedente: Coop. Silva

Intervento: Progetto di nuova pista forestale in loc. Dindolera

Comune sede intervento: Coazze

Con riferimento alla nota prot. n. 19300 del 09/05/2022 pervenuta dal Settore Tecnico Piemonte Nord - Direzione Ambiente, Energia e Territorio, in cui veniva richiesto il parere geologico di competenza, esaminata la documentazione fornita dal richiedente, originale ed integrativa, ed effettuato un sopralluogo sul posto in data 18/05/2022, si esprime quanto segue.

- la pista forestale in progetto si sviluppa sul versante idrografico destro del Vallone del T. Sangonetto a partire dal guado sul corpo idrico. La viabilità è composta da un tracciato principale di lunghezza 3,83 km che risale il pendio fino a quota 1.400 m mediante realizzazione di 10 tornanti; la pendenza media del tracciato è di circa l'8,8%. Dalla pista principale si dipartono quattro rami secondari la cui lunghezza complessiva è pari a circa 2.055 m;
- è prevista la realizzazione di 3 guadi di larghezza 3 m e lunghezza rispettivamente di 4,5 m, 10 m e 5 m posizionati in prossimità delle intersezioni con impluvi minori; altre tre opere analoghe di lunghezza 5 m sono previste lungo la diramazione in direzione di Loc. Ciargiur;
- tutta la viabilità sarà realizzata in scavo e riporto; la maggior parte degli scavi interesserà il terreno superficiale e la coltre eluvio-colluviale e verrà realizzata utilizzando escavatori a benna rovescia; è previsto che una porzione pari a circa il 20% della volumetria scavata interessi il substrato roccioso e verrà eseguita con martelloni demolitori per escavatori;
- lungo la diramazione in direzione di Loc. Ciargiur è prevista la realizzazione di due tratti di scogliera a valle della viabilità in progetto al fine di consolidare la scarpata di valle a causa delle significative pendenze di versante; altre opere di consolidamento dei fronti di scavo sono anche previste nel primo tratto al fine di non creare potenziali dissesti ed instabilità connessi alle operazioni di allargamento della mulattiera esistente (palificata a doppia parete e riprofilatura) e a valle e a monte del secondo tornante dove per l'allargamento della carreggiata sono previste due palificate doppie in legname di lunghezza 25 m e 20 m;



- è previsto che tutto il materiale prodotto durante gli scavi sia riutilizzato in sito per la realizzazione della porzione di pista forestale in riporto, ed eventuali modeste eccedenze potranno essere distribuite sul piano viabile finale;
- per intercettare ed allontanare le acque di ruscellamento lungo la pista saranno posate trasversalmente al sedime delle canalette in legno la cui distanza sarà in funzione della pendenza del tracciato;
- il tracciato in progetto attraversa settori in cui le pendenze si attestano generalmente su valori inferiori ai 40°-50° sessagesimali rispetto all'orizzontale, e risultano leggermente superiori lungo il versante attraversato dal ramo 1. Il profilo morfologico del pendio è regolare, senza particolari variazioni e/o salti topografici, corrispondenti prevalentemente agli impluvi secondari e ai settori di affioramento del substrato roccioso lungo le dorsali;
- nei settori a debole acclività o senza particolari risalti morfologici, il substrato è mascherato dai materiali della coltre eluviale e detritico-colluviale che presenta una potenza di ordine da centimetrico a metrico ed è direttamente sovrapposta all'orizzonte regolitico del substrato roccioso. Essa è generalmente contraddistinta dalla presenza di elementi lapidei di dimensioni estremamente variabili, generalmente spigolosi, in matrice fine presente in percentuali molto variabili;
- per quanto riguarda l'idrogeologia viene descritto che nell'area in esame non è possibile individuare una falda freatica propriamente intesa. All'interno dei depositi detritici della coltre viene ipotizzata la presenza di circuiti idrici di tipo ipodermico, improduttivi, discontinui e temporanei, legati a fenomeni di percolazione delle acque superficiali, concentrati maggiormente nelle aree di impluvio naturale;
- sono state osservate aree di ristagno idrico in corrispondenza a settori modellati entro gli accumuli detritici legati a fenomeni franosi ormai rimodellati e reinciati dal reticolo idrografico superficiale. I locali contrasti di permeabilità che si generano nei depositi caotici favoriscono la formazione di falde sospese e di scaturigini della circolazione ipodermica;
- il settore oggetto d'indagine non intercetta perimetrazioni di fenomeni legati alla dinamica gravitativa di versante. Nella Banca Dati geologica regionale la porzione di versante orientale della dorsale su cui insiste la località Dindolera è stata ascritta alla categoria dei "settori di versante vulnerabili da fenomeni franosi per fluidificazione dei terreni incoerenti della copertura superficiale", interessando pertanto parte del tracciato principale e i rami secondari nn. 1 e 3;
- oltre alle linee di deflusso naturali è stato individuato un canale artificiale localizzato alla quota di circa 1.330 m s.l.m. nel settore occidentale dell'area in esame, presumibilmente realizzato a seguito di un pregresso fenomeno di instabilità³ del quale non è stata trovata traccia nelle segnalazioni storico-bibliografiche. Il tracciato della pista non interferirà con tale canalizzazione se non in prossimità del tornante dal quale si diparte il ramo laterale n. 4 dove, in corrispondenza dell'intersezione, è stata prevista la realizzazione di un attraversamento con tubazione al fine di preservarne la funzione di raccolta a scarico delle acque;
- sulla base delle osservazioni di terreno e dei dati bibliografici, senza l'esecuzione di indagini dirette e/o indirette, sono state fornite le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dalla strada, i caratteri sismici dell'area in oggetto, sono state individuate le categorie dei suoli di fondazione e definita l'azione sismica di progetto. È inoltre stata verificata la stabilità del versante in corrispondenza delle sezioni ritenute più significative.



Pertanto, sulla scorta di quanto sopra esposto, si esprime parere favorevole esclusivamente dal punto di vista della specifica competenza geologica, e sotto il profilo tecnico, al fine di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 9 agosto 1989, n° 45, la realizzazione dell'intervento di modifica e trasformazione della superficie meglio individuata nella cartografia e negli elaborati tecnici allegati alla domanda di autorizzazione, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17.01.2018;
- nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza;
- in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque;
- devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni;
- così come indicato anche nella Relazione Geologica di progetto, gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali realizzando le eventuali opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;
- le opere di sostegno dovranno essere realizzate seguendo le linee guida riportate anche nella Relazione Geologica di progetto (paragrafo 9);
- i depositi movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa dell'eventuale riutilizzo secondo norma di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili per dinamica idraulica e/o di versante; nel caso in cui siano presenti materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, essi devono essere allontanati dall'area, e comunque in nessun modo possono interessare alvei e fasce spondali di rii o colatori;
- le operazioni di sbancamento, in particolare in corrispondenza dei depositi detritici a grossi blocchi, dovranno essere condotte provvedendo sempre ad effettuare una preliminare asportazione degli elementi grossolani presenti in superficie;
- come detto nella Relazione Geologica di progetto, per le scarpate che saranno individuate sul lato di valle della strada la configurazione attraverso la sistemazione del terreno di riporto dovrà essere realizzata per strati successivi adeguatamente compattati e si dovranno adottare inclinazioni anche in tal caso non superiori a 45° sessagesimali;
- in corrispondenza di porzioni di ammassi rocciosi affioranti o subaffioranti i fronti di scavo dovranno tenere conto della disposizione dei piani di scistosità principale e dei maggiori giunti di discontinuità strutturale aperti in modo da non favorire condizioni di potenziale instabilità: ogni modifica apportata alle sezioni in conseguenza alla necessità di creare fronti di scavo in roccia non previsti negli elaborati di progetto (eventuali nuove geometrie di tali fronti) dovrà venire riportata nella documentazione progettuale;
- sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere posta l'opportuna cura nell'esecuzione delle opere di regimazione, captazione, drenaggio e smaltimento delle acque superficiali; poiché è stata prevista la realizzazione di canalette trasversali lungo tutto il percorso della pista, dovrà essere posta estrema cura alla realizzazione di tali canalette in



particolare per quanto riguarda il loro ammorsamento nella scarpata di monte al fine di evitare l'aggiramento delle canalette stesse da parte dell'acqua nonché la rifinitura verso la scarpata di valle, dove deve essere previsto localmente un rinforzo di massi sotto lo sbocco della canaletta anche dove non è prevista la realizzazione di opere di sostegno della pista;

- il sistema di drenaggio e smaltimento delle acque dovrà essere mantenuto in efficienza nel tempo;
- le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo e le aree di cantiere devono essere sistemate al termine dei lavori mediante interventi di rimodellamento morfologico e di ripristino vegetativo dei luoghi: i reinterri per la ricostruzione della morfologia circostante possono avvenire con i materiali di risulta degli sbancamenti, evitando però l'impiego di orizzonti limosi eventualmente incontrati durante gli scavi;
- durante la fase esecutiva dovrà essere verificata la sussistenza del modello geologico e geotecnico ricostruito nella Relazione geologica e geotecnica allegata al progetto e interpellato il Geologo in relazione alle soluzioni progettuali approntate;
- il soggetto autorizzato è obbligato a sistemare tempestivamente tutte le manifestazioni d'instabilità causate dai lavori, dandone immediata comunicazione al Settore Tecnico Piemonte Nord ed allo scrivente Settore per le valutazioni di spettanza;
- per la realizzazione di tutte le opere, gli scavi e i riporti dovranno essere ridotti al minimo indispensabile ed i mezzi d'opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto. In corso d'opera dovrà essere accuratamente evitato il rotolamento a valle di materiale di qualsiasi genere;
- tutti gli scavi, una volta chiusi, e tutte le superfici di scopertura dovranno essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
- è vietato rimuovere terrazzamenti, ciglionamenti, gradonamenti o muri a secco se non espressamente previsto nel progetto autorizzato.

Si specifica che questo parere, per quanto previsto dall'art 1, comma 3 della L.R. 45/89, concerne la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico dei versanti e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto e non si riferisce né agli aspetti connessi con la corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità, di esclusiva competenza dei progettisti, del direttore lavori, dell'impresa realizzatrice e del collaudatore dell'opera stessa. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti.

IL RESPONSABILE DI SETTORE
(Elio Dott. For. Pulzoni)
(firmato digitalmente)

Il funzionario:
(Barbara Nervo)